



CAPITOLATO D'ONERI

Accordo quadro per l'affidamento del servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale.

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, regolato dal presente capitolato, ha per oggetto l'effettuazione del servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico SSD a r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale, come meglio specificati nell'allegato tecnico.

Il servizio dovrà essere espletato nei locali e nelle superfici interne ed esterne e con le modalità di cui all'allegato tecnico, che forma parte integrante del presente capitolato d'oneri.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto decorrerà dalla data del verbale di avvio delle prestazioni ed ha validità 12 mesi o fino al raggiungimento dell'importo massimo di spesa indicato all'art. 10 del presente documento.

La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi del servizio fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Non è consentita, in alcun caso, la possibilità di tacita proroga.

Art. 3 - MODALITA' GENERALI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le prestazioni avranno luogo su richiesta delle strutture tecniche di Sport e salute che emetteranno appositi Ordini di Lavoro con l'indicazione dell'immobile (o di un gruppo di immobili) oggetto di sanificazione, nel quale, sulla base delle attività da svolgere, verrà indicata anche la quantificazione economica dell'intervento

Di norma verrà emesso un Ordine lavori per ogni intervento di sanificazione ma, in caso di pianificazione ravvicinata di un certo numero di interventi e previa accordo tra le parti, potrà essere emesso un Ordine cumulativo.

La quantificazione economica sarà definita con l'applicazione dei corrispondenti prezzi unitari offerti dal Fornitore, sulla base della superficie degli immobili oggetto di sanificazione.

Il servizio dovrà assicurare, presso gli spazi, le aree, i locali e le superfici interessate, un livello di alto standard qualitativo.

La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Sport e salute il nome del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il quale dovrà armonizzare il piano di sicurezza della ditta con quello di coordinamento fornito dalla stazione appaltante e fornirne copia al Responsabile per l'esecuzione e alla Sport e salute.

Nel caso di servizi o lavori che dovessero interessare, oltre a quelli eseguiti dalla ditta appaltatrice, più attività lavorative o sportive con o senza presenza di pubblico il ruolo di

coordinamento, previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., verrà svolto dalla Sport e salute. In particolare negli impianti sportivi soggetti al D.M. 18/3/96 l'impresa affidataria dovrà fare riferimento al piano di sicurezza ed al gestore, nominato dalla Sport e salute ai sensi dell'art. 19 del decreto in parola.

A tal fine la ditta appaltatrice dovrà, quotidianamente, compilare i registri, per il coordinamento delle diverse attività lavorative, custoditi presso la Direzione dell'impianto.

L'ordine formulato dal Direttore dei Lavori dovrà essere notificato per iscritto all'impresa e dovrà contenere ogni elemento utile alla individuazione di eventuali fonti di rischi; tale ordine dovrà essere verificato per i provvedimenti di competenza dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'impresa stessa.

In tal caso detto Responsabile riveste il ruolo di responsabile dell'esecuzione delle opere ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

La ditta appaltatrice dovrà comunicare, mediante lettera inoltrata alla Sport e salute, il nominativo del proprio responsabile, preposto alla gestione del personale, cui spetterà il compito di acquisire gli ordini di servizio nonché di essere presente durante l'attività degli addetti.

La ditta appaltatrice, nel caso in cui reputi che l'esecuzione di particolari ordini di servizi possa compromettere il buon andamento del servizio, dovrà redigere apposita relazione per informare tempestivamente la Sport e salute.

Qualora non ottemperi a quanto sopra, alla ditta stessa sarà imputata ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, connessa o conseguente a ciascuna azione od omissione relative all'ordine di servizio in questione.

La ditta appaltatrice dovrà, inoltre, assicurare, tutti i giorni festivi e feriali dalle ore 6,00 alle ore 24,00, la reperibilità di un proprio responsabile ed, a tal fine, dovrà comunicare il numero telefonico da selezionare in caso di necessità.

Inoltre l'impresa appaltatrice dovrà comunicare un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica attivo tutti i giorni feriali e festivi 24/24h.

L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere perfettamente compatibili con l'uso dei locali. Le macchine non dovranno essere rumorose, ai sensi della normativa vigente in materia, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Nel corso del rapporto contrattuale, la ditta appaltatrice provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla custodia di tutte le attrezzature e dei materiali utilizzati per l'effettuazione del servizio.

Sarà a cura e a spese della ditta appaltatrice provvedere al deposito ed alla custodia delle attrezzature e dei materiali nonché all'allestimento degli spogliatoi del personale impiegato nell'appalto.

La Sport e salute, nei limiti della disponibilità degli impianti sportivi, metterà a disposizione della ditta appaltatrice appositi locali riservandosi la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali custoditi.

Detti locali, sia che vengano messi a disposizione dalla Sport e salute o che vengano installati a

cura e spese della ditta appaltatrice, dovranno essere adeguati alla normativa vigente, secondo la destinazione d'uso dei locali medesimi.

Tutti i prodotti chimici, utilizzati dall'impresa affidataria nell'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso.

L'impresa sarà responsabile dei locali assegnati nonché della custodia sia delle macchine ed attrezzature tecniche che dei prodotti utilizzati.

La Sport e salute non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

La Sport e salute è manlevata da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante, conseguente e connessa a quanto indicato ai commi precedenti.

Tutti i materiali, i mezzi ed i dispositivi di protezione individuale dovranno essere conformi alle leggi vigenti in materia nonché essere facilmente individuabili per ogni verifica e controllo da parte delle A.S.L. e/o di altre Autorità competenti.

Art. 4 – NORME SPECIFICHE IN MATERIA DI SICUREZZA

La ditta affidataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

La ditta affidataria deve inoltre imporre al personale il rispetto della normativa di sicurezza. L'impresa affidataria dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La ditta affidataria dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Compete inoltre alla ditta affidataria la nomina delle figure responsabili quali:

- R.S.P.P.;
- R.L.S.;
- Addetti all'emergenza;
- Addetti antincendio;
- Addetti pronto soccorso;
- Incaricato (da parte del datore di lavoro dell'appaltatore) del coordinamento per la sicurezza.

L'appaltatore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività.

A completamento di quanto già indicato si ricorda che le norme specifiche in materia di sicurezza sono le seguenti:

- schede di sicurezza dei materiali, delle attrezzature impiegate e dei mezzi d'opera necessari per l'espletamento dei servizi;
- il documento di valutazione dei rischi per la specifica attività lavorativa svolta;
- organigramma della sicurezza comprendente il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del proposto cui è demandato il compito di coordinare costantemente l'attività lavorativa dei dipendenti e del medico competente;
- i locali da adibire a spogliatoio, mensa e magazzini, saranno individuati dalla Sport e salute e dovranno essere adeguati alle normative vigenti dalla ditta stessa; qualora non fosse possibile utilizzare spazi esistenti sarà a carico della ditta la fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate da ubicare secondo le indicazioni della Sport e salute;
- ogni dipendente dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali previsti per la specifica attività nonché di indumenti di lavoro con il nome della ditta e cartellino con nome, cognome, funzioni;
- foto del dipendente;
- l'attività di ogni dipendente dovrà essere segnalata giornalmente su apposito registro tenuto dal responsabile delle emergenze dell'immobile;
- la Sport e salute fornirà le informative di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e il piano di emergenza.

Art. 5 - PERSONALE ADDETTO ALL'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI

La ditta affidataria è tenuta all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti e decreti relativi all'assicurazione del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta avrà cura di verificare che detto personale si uniformi alle norme del Piano di Sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tutto il personale, durante le ore di servizio, dovrà indossare una divisa decorosa e pulita da cui risulti la denominazione della ditta di appartenenza.

Ogni dipendente esporrà, sulla divisa, il proprio cartellino con foto, nome e numero di matricola. Il personale che non sarà in possesso di detto cartellino non potrà accedere nell'impianto.

Il personale dovrà operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività che si svolge presso l'impianto, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti nell'impianto stesso e di non deteriorare le pavimentazioni esterne realizzate con materiali pregiati.

La ditta appaltatrice si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nel servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di affidamento dell'appalto,

nonchè le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Uguualmente, la ditta si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonchè la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Entro 10 giorni dalla data di affidamento la ditta appaltatrice è obbligata a fornire alla Sport e salute una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. medesimo circa il numero dei dipendenti occupati nell'appalto con elenco nominativo degli stessi, ai fini del riscontro previsto al successivo art. 12.

Ogni variazione relativa alla dichiarazione di cui sopra dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sport e salute, che si riserva peraltro il diritto di verificare l'esattezza della dichiarazione mediante presa visione del libro unico del lavoro dei dipendenti dell'impresa, debitamente vistato.

La ditta affidataria dovrà presentare ogni qual volta la Sport e salute ne faccia richiesta il libro unico del lavoro relativo ai dipendenti che s'intende impegnare nell'appalto ed al personale utilizzato saltuariamente.

Art. 6 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice ha l'onere di fornire, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, i materiali ed i prodotti necessari per la corretta effettuazione del servizio oggetto dell'appalto.

Al termine del turno di lavoro giornaliero la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla rimozione dei sacchi contenenti eventuale materiale di risulta.

Sarà a carico della ditta appaltatrice il trasporto giornaliero dei rifiuti nei contenitori predisposti dal Comune o direttamente alla pubblica discarica.

Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità alla normativa vigente in materia e potrà essere eseguito anche da terzi abilitati ed autorizzati all'effettuazione di tale servizio.

Art. 7 - INTRODUZIONE ED UTILIZZO DI SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE

La ditta appaltatrice si impegna garantire entro 15 giorni dall'inizio del servizio oggetto dell'appalto:

- trasmissione dell'elenco delle sostanze immagazzinate e/o utilizzate presso gli impianti e delle relative schede di sicurezza, ove siano evidenziate le eventuali qualifiche necessarie all'utilizzo;
- trasmissione stima dei quantitativi mediamente immagazzinati presso gli impianti;
- presenza delle schede di sicurezza sul posto limitatamente alle sostanze in elenco;

inoltre si impegna:

- alla trasmissione di una relazione in merito ai consumi delle sostanze dichiarate;

- a garantire condizioni di stoccaggio adeguate per le sostanze immagazzinate, in modo da prevenire versamenti, in relazione alle indicazioni delle schede di sicurezza;
- a fornire presso i luoghi di stoccaggio adeguati strumenti per intervenire in caso di versamento accidentale;
- a fornire evidenza delle eventuali qualifiche necessarie all'utilizzo delle sostanze che lo richiedano.

Art. 8 - GESTIONE DEI RIFIUTI

La ditta appaltatrice deve garantire la corretta gestione dei registri di carico/scarico rifiuti e dei formulari di accompagnamento, utilizzando gli appropriati modelli, di cui alla normativa vigente in materia.

La ditta appaltatrice deve inoltre garantire:

- trasmissione dei volumi dei rifiuti gestiti (trasportati/smaltiti) per tipologia di codice CER. Tali dati, estrapolati dai registri di carico/scarico, dovranno essere trasmessi nel periodo in cui è stato reso il servizio di pulizia e alla Direzione degli impianti, che provvederà all'invio della documentazione all'Ufficio Qualità Ambientale;
- trasmissione delle proprie autorizzazioni relative al trasporto e/o stoccaggio e/o smaltimento dei rifiuti;
- trasmissione dei documenti relativi ad eventuali convenzioni stipulate tra il fornitore ed altre organizzazioni incaricate del trasporto/stoccaggio/smaltimento dei rifiuti; in tal caso trasmissione autorizzazioni di legge delle organizzazioni convenzionate.

Art. 9 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti di Sport e salute delle prestazioni subappaltate.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti ad eventuali subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 10 - CORRISPETTIVI

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è stimato in € 200.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo al mq posto a base di gara è pari ad € 0,70/mq.

Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stati stimati nulli.

Art. 11 - CONTROLLI

La Sport e salute avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, controlli sull'andamento del servizio e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Sport e salute verificherà l'osservanza delle normative e disposizioni richiamate all'art. 4, sia direttamente che attraverso l'Ispettorato del Lavoro e che le forniture, previste a carico dell'impresa siano per qualità e quantità idonee all'uso specifico richiesto dal servizio.

La ditta appaltatrice sarà tenuta a presentare immediatamente, a semplice richiesta della Sport e salute, il libro unico del lavoro per la verifica del personale dichiarato ai sensi del precedente art. 4 nonché la documentazione originale attestante i versamenti previdenziali, contributivi ed assicurativi.

Periodicamente e comunque almeno una volta l'anno la Sport e salute provvederà a richiedere agli Istituti previdenziali ed assicurativi la correttezza contributiva riferita, dopo il secondo anno, a ciascun dipendente.

Nel caso in cui siano riscontrate difformità o irregolarità, la Sport e salute richiederà alla ditta, tramite lettera raccomandata, di fornire entro 3 giorni giustificazioni e controdeduzioni.

Art. 12 – PAGAMENTI

I pagamenti, saranno effettuati su rate mensili posticipate riportanti tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento, mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'affidatario entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Al fine di permettere il corretto rapporto della fattura all'Ordine, nella stessa dovrà tassativamente essere indicato il numero dell'Ordine di lavoro e dell'Ordina di Acquisto.

Si precisa che la liquidazione dei corrispettivi potrà avvenire solo dopo che il Fornitore avrà trasmesso a Sport e salute la documentazione tecnica attestante la Scheda tecnica dei prodotti utilizzati e la Certificazione di avvenuta sanificazione, come indicato all'art. precedente.

Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (*"Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia"*), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria.

In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (www.indicepa.gov.it) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato "Codice Destinatario", è il seguente: **UFEEXY**.

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al

“Codice Univoco Ufficio”, **si richiede obbligatoriamente** di indicare nella fattura elettronica, **ove previsto**, anche le seguenti informazioni:

- **Codice Identificativo Gara – <CIG>**
- **Numero Ordine di Acquisto – OdA**

Per quanto di proprio interesse sul sito www.fatturapa.gov.it sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l'emissione da parte della Sport e salute S.p.A., Direzione Acquisti, dell'ordine di acquisto (ODA).

La Sport e salute si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

- che non siano trasmesse in modalità elettronica;
- per le quali si riscontri l'incompletezza e/o l'erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell'indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);
- per le quali si riscontri l'incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell'ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all'ODA; ecc.).

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del contratto e il primo pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Sport e salute provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all'esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

Art. 13 – PENALI, TRATTENUTE E DANNI DIRETTI ED INDIRETTI

Qualora per fatto imputabile all'appaltatore, lo stesso non adempia ai propri obblighi entro il termine contrattuale, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo, fatta salva la facoltà per la Sport e salute di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell'eventuale maggior danno sopportato, che, comunque, non può esorbitare l'importo del contratto, e di affidare, eventualmente, a terzi l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Nel caso in cui l'impresa affidataria sospendesse arbitrariamente il servizio, la Sport e salute avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio stesso nel modo che

riterrà più opportuno, addebitando alla medesima impresa la spesa relativa, salvo quanto previsto al precedente comma.

Nel caso di sciopero del personale addetto al servizio, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali di categoria, la Sport e salute opererà conseguentemente le trattenute per l'importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.

Inoltre, in caso di inosservanze al presente capitolato che siano causa di disservizi e/o disagi che compromettano l'efficienza dello svolgimento del servizio saranno applicate delle penali, secondo la gravità delle inosservanze.

Le inadempienze saranno contestate per iscritto dalla Sport e salute e le penali di cui sopra saranno applicate qualora l'impresa non fornisca entro il termine perentorio di 3 giorni, sufficienti e valide giustificazioni.

E' assolutamente vietata la cessione o il subappalto, sotto qualsiasi forma, di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso e la perdita del deposito cauzionale definitivo, salvi il risarcimento di ogni conseguente danno e ogni altra azione esperibile.

L'uso dei loghi C.O.N.I. e Sport e salute S.p.A., sotto qualsiasi forma, è tassativamente vietato.

Art. 14 - SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DEL CONTRATTO

La Sport e salute potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto:

- in caso di inosservanze che, nel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo fissato per l'appalto;
- in caso di mancato adempimento ad eseguire lavori e/o servizi entro il termine stabilito dall'ordine di servizio della Direzione Lavori;
- qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Sport e salute, la ditta appaltatrice non adempia nel termine di gg. 3 (tre);
- qualora la ditta appaltatrice risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dalla ditta al fine della partecipazione alla gara o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente capitolato;
- nel caso di cessione del contratto;
- qualora la ditta appaltatrice disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 6;
- qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 12 non siano sanate entro il termine indicato dalla Sport e salute;
- in caso di inadempienze che possano compromettere il regolare svolgimento della manifestazione sportiva.

La Sport e salute avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto.

Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

La Sport e salute si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento.

In tutte le ipotesi precedenti di scioglimento o riduzione dell'oggetto del contratto la ditta affidataria rinuncia, sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In tutti i casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile alla ditta appaltatrice, la Sport e salute procederà all'incameramento del deposito cauzionale, fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del risarcimento del maggiore danno.

Art. 15 - AMPLIAMENTI

La Sport e salute avrà facoltà di richiedere all'impresa affidataria di estendere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, il servizio oggetto dell'appalto ad aree o spazi limitrofi all'impianto sportivo presso cui è effettuato il servizio di cui sopra.

Di tale evenienza, con preavviso di almeno 30 giorni, ne sarà data comunicazione alla ditta appaltatrice.

Nei suindicati casi di ampliamento del servizio, il corrispettivo contrattuale forfettario sarà concordato in buona fede sulla base delle condizioni contrattuali praticate, assumendo come parametro di base l'incidenza percentuale delle superfici o cubature ampliate rispetto ai metri quadrati o cubi totali inizialmente previsti.

Art. 16 - GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

Maggiori dettagli sono riportati nella lettera di invito.

Art. 17 – RESPONSABILITA'

Si rimanda a quanto normato dalla lettera di invito.

Art. 18 – FORO COMPETENTE

Si rimanda a quanto normato dalla lettera di invito.
